



Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Prot. n. 764 del 14.04.2020

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 e, in particolare l'art.36;

Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020;

Viste le direttive del Segretario generale della Giustizia amministrativa in materia di gestione dell'emergenza da COVID 19 pubblicate sul sito Internet della Giustizia Amministrativa;

Visto l'art. 84, commi 3 e 4 D.L. 17.03.2020, n. 18;

Sentita l'Autorità Sanitaria Regionale, giusta nota del Presidente della Regione Toscana, acquisita in data 14 aprile 2020, recante parere positivo in ordine alla proposta organizzativa trasmessa con propria nota prot. n. 749 del 10.04.2020;

Sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze che, in data 10 aprile 2020, ha espresso parere positivo in ordine alla proposta organizzativa trasmessa con propria nota prot. n. 749 del 10.04.2020;

Sentito il Segretario Generale del T.A.R. per la Toscana;

Visto il proprio decreto n. 5 del 20 marzo 2020 e il decreto prot. n.660 del 24.3.2020;

Ritenuto di adottare le misure organizzative di cui all'art. 84, commi 3 e 4 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

DECRETA

Art. 1

Gli uffici del T.A.R. per la Toscana sono chiusi al pubblico dal 16 aprile 2020 fino a cessata emergenza e, comunque, fino a diversa determinazione.

Art. 2

Il Segretario Generale, provvederà a individuare, anche a cadenza settimanale o inferiore, il personale in servizio in sede con la periodicità e nel contingente indispensabile per la ricezione e gestione della corrispondenza cartacea e, qualora le esigenze di servizio lo richiedano, per la gestione dell'emergenza e la gestione delle prestazioni di lavoro in modalità agile - tenuto conto di quanto stabilito nell'art. 4 del presente decreto e, se possibile, delle professionalità all'uopo adeguate - ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 87 del D.L. n. 18/2020, avuto riguardo, in particolare alla modalità di lavoro agile di svolgimento della prestazione lavorativa, in coerenza con le direttive del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa. Il personale dovrà rispettare i protocolli sanitari stabiliti dalle Autorità competenti ivi compresi quelli già diffusi.

Art. 3

Resta ferma la possibilità per gli Avvocati e per l'utenza di inviare:

- le istanze tramite modulistica P.A.T ;
- per le casistiche non contemplate dalla suddetta modulistica, le istanze saranno inviate ai seguenti indirizzi di posta certificata:

Segreteria Generale tarfisegrprotocolloamm@ga-cert.it

Sezione Prima tarfi-sez1@ga-cert.it

Sezione Seconda tarfi-sez2@ga-cert.it

Sezione Terza tarfi-sez3@ga-cert.it

- le ulteriori istanze dell'utenza saranno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica urp.fi@giustizia-amministrativa.it ovvero per posta ordinaria.

Art. 4

Ove ragioni d'urgenza e di indifferibilità - espressamente indicate dall'avvocato o dall'istante con specifica richiesta rivolta al Presidente del T.A.R., nei modi e nelle forme di cui al precedente articolo - rendano improcrastinabile l'accesso fisico all'Ufficio, lo stesso potrà essere consentito, in caso di

sussistenza delle citate ragioni, tramite la convocazione del richiedente nel giorno ed orario appositamente indicati e nel rispetto dei protocolli sanitari stabiliti dalle Autorità competenti;

E' consentito, come di regola, l'accesso all'impresa che assicura il servizio di igiene ambientale della sede; nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 10.4.2020, dei protocolli sanitari stabiliti dalle Autorità competenti e dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid -19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020 fra il Governo e le parti sociali, è, altresì, consentito l'accesso ai manutentori degli impianti ed ai fornitori e, qualora le esigenze di servizio lo richiedano, può essere riattivato il servizio di portierato.

Art. 5

Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020 per tutte le controversie fissate per la trattazione, sia un'udienza camerale sia in udienza pubblica, si applica l'art.84, commi 5 e 6 del D.L. 17/03/2020, n. 18.

Art. 6

Il presente decreto è trasmesso al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e al Segretariato generale della Giustizia amministrativa, al Presidente della Regione Toscana, al Prefetto di Firenze, al Sindaco di Firenze, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati della Regione, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, all'Avvocatura della Regione Toscana, all'Avvocatura del Comune di Firenze ed alla Società Toscana degli Avvocati amministrativisti.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE

(Manfredo Atzeni)

